



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - IX-SEZIONE

DOTT.SA FRANCESCA RUSSIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 125295/2008 R.G.

TRA

Asclese Francesca rapp.ta e difesa dall' avv. Angelo Carbone, con lo stesso elett.te dom.ta in Napoli al Viale Gramsci, n.16, presso lo studio legale Abbamonte giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

Regione Campania - Servizio Tesoreria, Area Bilancio, Ragioneria, in

persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Monica

Laiso, dell'Avvocatura Regionale, in virtù di procura generale alle liti rep.

35093, elettivamente dom.ta in Napoli alla via S. Lucia n. 81, Pal. Della

Regione

CONCLUSIONI: come da verbale di causa e comparse depositate.

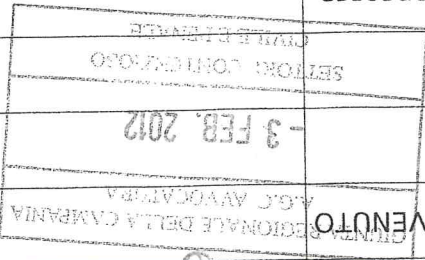
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con atto di citazione, ritualmente notificato, Asclese Francesca,

conveniva in giudizio la Regione Campania, in persona del legale

rappresentante p.t., onde sentir accettare e dichiarare l'indebito oggettivo

2008\_125295



CONVENUTO

A.G.C. AVVOCATURA

REGIONALE DELLA CAMPANIA

SEZIONE 01

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

A.G.C. AVVOCATURA

03 FEB 2012

SEZIONE 01

REGIONALE DELLA CAMPANIA

|                                                                      |                                                                |                                                                          |                                                                         |                                                                     |                                                                            |                                                                       |                                                                      |                                                                        |                                                                        |                                                                       |                                                                    |                                                                           |              |                                                                         |                                                                             |                                                                          |                                                                              |                                                                          |                                                                        |                                   |                                                                              |                                                                |                                                                  |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| relativamente, alla somma di euro 104,00, versata per errore in data | 27.03.2008, con conseguente condanna della P.A. convenuta alla | restituzione, oltre interessi legale e vittoria spese di lite. L'istante | esponeva di aver versato in data 18.03.2008 sul c/c postale n. 21965181 | intestato alla Tesoreria Regionale della Campania, la somma di euro | 104,00 a titolo di iscrizione all'albo degli avvocati dell'ordine di Torre | Annullata; eseguiva in data 27.02.2008, per mero errore, un ulteriore | versamento pari ad euro 104,00, sullo stesso conto corrente e per la | medesima causale e pertanto chiedeva il rimborso alla Regione Campania | con nota A/R del 22.04.2008; con nota del 7.05.2008 la P.A. richiedeva | documentazione idonea al perfezionamento dell'istruttoria di rimborso | prontamente inviata dall'istante in data 29.05.2008; non avendo la | Regione Campania dato seguito al proprio impegno, veniva adita l'Autorità | Giudiziaria. | Si costituiva la Regione Campania, in persona del legale rappresentante | p.t., che, preliminarmente, sollevava eccezione di difetto di giurisdizione | del Giudice adito, in favore del Giudice Tributario, eccepiva altresì il | mancato rispetto dei termini di cui al DLgs 546/02 per la notifica dell'atto | di citazione, nonché la cessata materia del contendere, per essere stato | liquidato l'importo richiesto e, nel merito, chiedeva il rigetto della | domanda attorea poiché infondata. | Istruita la causa, all'udienza del 29 aprile 2009, l'istante faceva rilevare | che nel mese di marzo 2009 aveva ricevuto assegno circolare n. | 30318234090 per euro 101,20; ritenendo il giudizio maturo per la | decisione, poiché documentalmente istruito, sulle conclusioni di cui |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

all'epigrafe e previa discussione la causa è stata assegnata a sentenza..

# MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione

dell'A.G.O., prospettata da parte convenuta, dal momento che, il giudizio

de quo, avrebbe ad oggetto la restituzione di una "tassa" e, pertanto,

rientrerebbe nella giurisdizione del Giudice tributario. Ebbene tale tesi non

è condivisa da codesto Giudicante. Invero è giurisprudenza ormai

consolidata (ex multis Cass. Civ. 3404/02, 6036/02, 10725/02, Cass. Civ.,

sez. unite, 5.03.2008, ord. N. 5902) il principio in virtù del quale, ove la

P.A. abbia formalmente riconosciuto il diritto dell'istante alla restituzione

di somme che non erano dovute, il giudizio per ottenere il pagamento di

tali somme, non involgendo questioni tributarie da risolvere, si configura

come azione per il pagamento di indebito e rientra, pertanto, nella

giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso di specie, pur non essendoci

stato un esplicito riconoscimento, da parte della P.A., del diritto alla

restituzione delle somme, però i costituiti convenuti hanno implicitamente

riconosciuto il credito vantato dall'istante sia in fase stragiudiziale (CFR

nota del 7.05.2008), sia in corso di causa corrispondendo la liquidazione

dell'importo richiesto a mezzo di assegno bancario. Da tale

comportamento discende il tacito riconoscimento, da parte della P.A.,

della fondatezza della pretesa creditoria dell'istante. Ed allora è chiaro che

una volta accertato che non vi sono questioni da risolvere che coinvolgono

un qualsiasi profilo di ordine tributario, l'azione esercitata dall'attore si

configura come semplice azione di ripetizione di indebito (nonché di

risarcimento danni) che radica la giurisdizione, in relazione ad essa, del

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Giudice Ordinario, secondo i criteri di competenza per valore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Priva di fondamento appare l'eccezione circa il mancato rispetto dei termini di cui al DLgs 546/02 per la notifica dell'atto di citazione, in quanto al giudizio ordinario non è applicabile la speciale disciplina prevista per la materia tributaria. Circa la pronuncia di cessata materia del contendere avanzata dalla convenuta non può che essere disattesa nel giudizio de quo. Ed infatti la Regione Campania ha provveduto ad inviare all'istante assegno circolare n. 30318234090 per euro 101,20 avendo corrisposto la somma dovuta solo in maniera parziale, mentre l'istante intende recuperare il residuo importo di euro 2,80 oltre interessi. Venendo all'esame del merito, la domanda di restituzione dell'indebito pagamento è fondata e merita pertanto accoglimento. |             |
| Elementi della ripetizione dell'indebito sono l'avvenuto pagamento e la mancanza di una causa giustificativa dello stesso. Orbene l'istante ha fornito la prova del pagamento effettuato, tramite l'esibizione della copia del bollettino di pagamento del 27.03.2008, mentre l'assenza di una causa che giustifica il pagamento deriva dal versamento già effettuato in data 18.03.2008 (elementi, questi, peraltro non contestati affatto dalla convenuta). Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.                                                                                                                                                                                                                              |             |
| PER QUESTI MOTIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, così provvede:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| -condanna la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione, in favore della sig.ra Ascolese Francesca, della somma di € 2,80 (104,00-101,20), indebitamente percepita, oltre agli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2008_125295 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4           |

interessi legali dall'evento al soddisfo;

-condanna la Regione Campania, in persona del legale rappresentante

p.t., al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro

367,5 di cui euro 30,00 per spese, euro 37,5 per spese generali forfettarie,

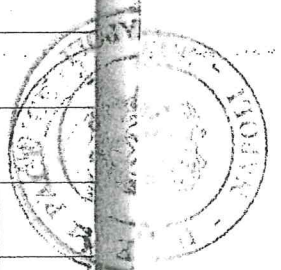
euro 100,00 per diritti ed euro 200,00 per onorario di avvocato, oltre I.V.A.

e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.

Così deciso in Napoli il 26/01/2010

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Francesca Russello



DEPOSITO IN DATA 26/01/2010

*[Handwritten signature]*  
26/01/2010

UFFICIO DEL CANCELLIERE